

Newsletter Legale

N° 2 del mese di Novembre 2023

Indice:

- 2.1 Qual è la differenza tra agente e rappresentante di commercio?**
- 2.2 Contratto di agenzia a tempo determinato e tacito rinnovo di anno in anno**
- 2.3 Base di calcolo dell'indennità di fine rapporto**

2.1 Qual è la differenza tra agente e rappresentante di commercio?

Nel linguaggio comune si utilizzano i termini “agente di commercio” e “rappresentante di commercio” come se fossero sinonimi, ma ciò non è corretto.

Infatti, sussiste una differenza tra l’agente di commercio e il rappresentante di commercio che ha risvolti non solo giuridici, ma anche pratici.

Da un punto di vista giuridico, in base all’art. 1742 del codice civile l’agente di commercio è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto della preponente la conclusione di contratti in una determinata zona in cambio di una provvigione. In base all’art. 1752 del codice civile il rappresentante di commercio è invece l’agente a cui la preponente ha conferito anche il potere di concludere contratti in nome e per conto della stessa preponente.

Da un punto di vista pratico, ne consegue che:

- l’agente ha l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti per conto della preponente, raccogliendo gli ordini dei clienti e trasmettendoli alla preponente, che però può rifiutarsi di dare esecuzione a tali ordini;

- il rappresentante di commercio stipula direttamente i contratti con i clienti in nome e per conto della preponente, che non può quindi rifiutarsi di dare esecuzione agli ordini raccolti dal rappresentante.

2.2 Contratto di agenzia a tempo determinato e tacito rinnovo di anno in anno.

Con la sentenza n. 786 del 13 luglio 2023 la Corte d'Appello di Catania si è pronunciata sul contratto di agenzia a tempo determinato e in particolare sui singoli contratti di agenzia a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta.

Con tale sentenza la Corte territoriale etnea ha così deciso:

- è lecito pattuire una durata a tempo determinato in un contratto di agenzia;
- è lecito inserire in un contratto a tempo determinato la clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta;
- dalla reiterata rinnovazione, anche tacita, del contratto di agenzia a tempo determinato non si può però dedurre la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato;
- in presenza dei presupposti previsti dall'art. 1751 codice civile (e cioè l'apporto di nuovi clienti/lo sviluppo della clientela e la persistenza dei vantaggi sostanziali) alla cessazione di ogni singolo contratto di agenzia a tempo determinato l'agente ha diritto ad ottenere l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile;
- in alternativa alla suddetta indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, alla cessazione di un singolo contratto di agenzia a tempo determinato l'agente ha diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, se ricorrono i relativi presupposti.

Infine, in tale sentenza viene ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di più contratti di agenzia a tempo determinato rinnovatisi di anno in anno, per evitare la decadenza dal diritto ad ottenere l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 codice civile l'agente deve richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione di ogni singolo contratto.

2.3 Base di calcolo dell'indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 23547 del 2 agosto 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata su ciò che va compreso nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che: “Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 codice civile vanno ricomprese tutte le somme percepite dall'agente e cioè nel caso di specie sia le provvigioni percepite come fisso sia le provvigioni effettivamente maturate.